



Istituto Comprensivo GROSSETO 2



Presidenza - Segreteria Piazza F.lli Rosselli, n. 14 - 58100 Grosseto Centralino: tel.
0564/22132 - Fax 0564/21871 Cod. fisc. 80002140533
E-mail: gric829001@istruzione.it Posta certificata: gric829001@pec.istruzione.it Sito web:
www.comprensivo2.gr.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ALUNNE E DEGLI ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "G. PASCOLI"

PREMESSA

La scuola è una comunità che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare ed istruire intenzionalmente le/gli alunne/i, aiutandole/i a crescere soprattutto come persone. È nella scuola, inoltre, che l'alunna/o continua il suo processo di socializzazione iniziato all'interno della famiglia. È soprattutto in queste due istituzioni, infatti, che vengono apprese le prime regole di comportamento e fatte esercitare le prime capacità critiche e di giudizio.

Questo regolamento vuole essere un contributo significativo alla realizzazione della formazione delle prossime generazioni, delle future cittadine e dei futuri cittadini, secondo i dettami della Costituzione. Costituisce di fatto, insieme al "Patto di corresponsabilità", un contratto formativo redatto dall'Istituzione Scolastica e condiviso con le famiglie o con chi esercita la potestà genitoriale, che consentirà il rispetto delle principali regole di comportamento e convivenza e disciplinerà la vita e le relazioni delle studentesse, degli studenti e di tutto il personale della scuola.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è di rappresentare uno degli strumenti attraverso cui realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studentesse e studenti e operatori scolastici, nella quale le parti possano condividere le regole educative e assumere impegni e responsabilità comuni. La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme sempre secondo un criterio di gradualità e di proporzionalità, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

È infatti profonda convinzione di questa Istituzione Scolastica che le sanzioni disciplinari nel contesto sociale, e scolastico in particolare, acquisiscano valore costruttivo solo nel momento in cui assolvono a una finalità educativa e formativa, rappresentino quindi un mezzo efficace di ciò che potremmo definire recupero educativo.

A necessario compendio di quanto sopra premesso, si ricordano i punti principali riguardanti la scuola secondaria di primo grado, contenuti nelle ultime indicazioni del Ministro Valditara in materia di valutazione del comportamento e che prevederanno una revisione normativa che riguarderà il D.P.R 22 giugno 2009 n.122, relativo alla valutazione degli apprendimenti e del comportamento, e del D.P.R 24 giugno 1998 n. 249, che reca lo Statuto delle studentesse e degli studenti.

Prima direttrice:

- Si precisa che il voto assegnato per la condotta è riferito a tutto l'anno scolastico e che nella valutazione dovrà essere dato particolare rilievo a eventuali atti violenti o di aggressione nei confronti degli insegnanti, di tutto il personale scolastico e degli studenti.
- Nelle scuole secondarie di I grado si ripristina la valutazione del comportamento, che sarà espressa in decimi e farà media, modificando così la riforma del 2017.
- La normativa attuale prevede che la non ammissione alla classe successiva, a seguito di attribuzione di 5 per la condotta, sia attuata esclusivamente in presenza di gravi atti di violenza o di commissione di reati. Nei disegni di legge, in attesa di approvazione, si delinea la possibilità per il consiglio di classe di deliberare la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato in presenza di una valutazione del comportamento inferiore a sei decimi.

Seconda direttrice:

- Si ritiene che la misura della sospensione, intesa come semplice allontanamento dalla scuola, sia del tutto inefficace e, anzi, possa generare conseguenze negative sullo studente o sulla studentessa. Si prevede pertanto che la sospensione fino a 2 giorni dalle lezioni in classe comporti più scuola, più impegno e più studio. Lo studente sospeso sarà coinvolto in attività scolastiche - assegnate dal consiglio di classe - di riflessione e di approfondimento sui temi legati ai comportamenti che hanno causato il provvedimento. Questo percorso si concluderà con la produzione di un elaborato critico su quanto è stato appreso, che sarà oggetto di opportuna valutazione da parte del consiglio di classe.

Terza direttrice:

- Nel caso di sospensione superiore ai 2 giorni, se verrà ritenuto opportuno dal consiglio di classe, le attività di cittadinanza solidale potranno proseguire oltre la durata della sospensione, e dunque anche dopo il rientro in classe dello studente, secondo principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità. Ciò al fine di stimolare ulteriormente e verificare l'effettiva maturazione e responsabilizzazione del/lla giovane rispetto all'accaduto.
- Le decisioni che riguardano queste misure saranno adottate dalle singole scuole, nello specifico dai consigli di classe, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/PO del 31 luglio 2008;
 - tiene conto dei seguenti Atti d'indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione:
 - Direttiva 05/02/2007, n. 16 - Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo;
 - Nota 15/03/2007, prot. 30/Dip. /Segr. – Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti;
 - Direttiva del 30/11/2007, n.104 – Linee di indirizzo e chiarimenti in ordine alla normativa e tutela della privacy, con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali;
 - Nota Prot. N° 3602 del 31/07/2008 – Chiarimenti in ordine all'applicazione dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria e conseguenti modifiche al Regolamento d'Istituto;
 - L. n. 169 del 30 ottobre 2008; o C.M. n. 100 dell'11/12/2008;
 - DECRETO-LEGGE 12 settembre 2013, n. 104, art. 4 – chiarimenti in ordine al divieto di fumo anche all'esterno della scuola purché pertinenza della stessa. IL divieto di utilizzo è esteso anche all'uso di sigarette elettroniche nei locali chiusi e all'aperto;
 - C.M. del 19/12/2022;
1. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti delle studentesse e degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
2. Il presente Regolamento può essere aggiornato al sopraggiungere di nuove previsioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica o integrazione deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di disciplina è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunne/i, Personale ATA, Genitori e Tutori Legali) le regole su cui si basa l'irrogazione di sanzioni a seguito di infrazioni, nella Scuola secondaria di primo grado "G. Pascoli".

Infatti come già richiamato nel Patto di corresponsabilità educativa sottoscritto dalle famiglie, tutti i soggetti che compongono la comunità scolastica (gli studenti e le studentesse, il personale scolastico e la famiglia) condividono con la scuola i nuclei fondanti dell'azione educativa rendendo espliciti i reciproci rapporti, i diritti e i doveri.

In particolare, gli alunni e le alunne godono di particolari diritti ma, accanto ai diritti, esistono alcuni doveri in assenza dei quali la vita scolastica sarebbe complicata e meno feconda di risultati. La mancata osservanza di tali doveri comporta delle sanzioni.

Il regolamento della disciplina chiarirà quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 – Diritti delle studentesse e degli studenti

1. All'alunna/o è dovuto il massimo rispetto:
 - Tutto il personale della Scuola si relaziona con lei/lui con atteggiamento di fiducia e con linguaggio appropriato.
 - I docenti si occupano dell'alunna/o con sollecitudine e sono attenti alle sue esigenze.
 - La Scuola predispone un orario delle lezioni il più possibile adeguato alle esigenze dell'alunna/o.
 - Il consiglio di classe concorda un carico di lavoro domestico equilibrato nell'arco della settimana.
2. L'alunna/o ha il diritto di essere accettato dalle sue compagne e dai suoi compagni e di essere integrata/o positivamente nel gruppo-classe:
 - I/le docenti favoriscono con ogni mezzo una corretta socializzazione tra le alunne e gli alunni della classe.
3. L'alunna/o ha il diritto di acquisire gli strumenti fondamentali della conoscenza in rapporto alle sue capacità:
 - La Scuola si impegna a migliorare con ogni mezzo il livello qualitativo dell'insegnamento e gli standard formativi.
 - La Scuola attua un insegnamento attento alle potenzialità di ognuna/o.
 - La Scuola si impegna ad ampliare l'offerta formativa proponendo alle alunne e agli alunni attività integrative e/o di sostegno.
4. L'alunna/o ha il diritto di acquisire una formazione integrale:
 - La Scuola forma l'uomo e la donna, il cittadino e la cittadina.
 - La Scuola aiuta l'alunna/o ad acquisire senso critico e consapevolezza di sé.

5. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere le regole di comportamento scolastico che le/gli vengono richieste di rispettare:
 - Una/un docente (o delegata/o) designata/o dal Consiglio di classe legge e commenta con le studentesse e gli studenti all'inizio di ogni anno scolastico il Regolamento di disciplina dell'istituto.
 - Gli alunni e le alunne possono essere invitati/e a formulare un Regolamento di classe che rispecchi, e cali nella realtà della classe, il Regolamento di Istituto
6. L'alunna/o ha il diritto di conoscere e comprendere in modo consapevole gli obiettivi curricolari ed educativi che sono fissati per lei/lui.
 - I/le docenti coinvolgono gli alunni e le alunne nel processo di apprendimento e propongono loro un contratto formativo.
 - Il Consiglio di classe informa l'alunna/o e i genitori sulla programmazione educativa e didattica.
7. L'alunna/o ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva:
 - Il/la docente svolge prove di verifica chiare e precise per la valutazione degli obiettivi da raggiungere.
 - Il/la docente provvede alla correzione delle prove di verifica indicativamente prima della prova successiva, attivando processi di autovalutazione.
8. L'alunna/o ha diritto ad un orientamento scolastico e professionale:
 - La Scuola offre all'alunna/o gli strumenti formativi e informativi per una scelta consapevole dopo il conseguimento del diploma conclusivo del primo ciclo di istruzione.
9. L'alunna/o ha diritto ad un ambiente sicuro ed adeguato:
 - La Scuola svolge attività di formazione ed informazione sulla sicurezza.
10. L'alunna/o ha diritto a disporre di un'adeguata attrezzatura tecnologica:
 - La Scuola fa in modo che tutte le classi e ogni alunna/o utilizzino periodicamente i laboratori, le aule attrezzate e gli strumenti didattici comuni.

Art. 4 – Doveri delle studentesse e degli studenti

I doveri della studentessa e dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli/le alunni/e hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'Istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi/e devono rispettare gli altri e le altre e l'ambiente scolastico che frequentano.

In particolare l'alunna/o deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne di ogni insegnante.
7. Prestare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando le occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, vestirsi in modo decoroso, mangiare e bere in classe solo all'ora di ricreazione ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i/le compagni/e, le/gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui).
10. Rispettare le compagne e i compagni, evitando **soprattutto** di compiere atti di bullismo o lasciare che altri/e li compiano.
11. Rispettare anche formalmente la/il Dirigente Scolastica/o, le/gli insegnanti e tutto il personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di alzarsi o uscire dalla classe.
13. Uscire dall'aula per andare in bagno massimo 2 volte (comprese le ricreazioni e fatti salvi i casi di necessità e urgenza) e trattenersi non più di 3/5 minuti ogni volta, compilando sempre l'apposito registro.
14. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
15. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri ecc.).
16. **Rispettare, fino ad avvenuta uscita dall'edificio scolastico, il divieto assoluto di utilizzo del telefono cellulare** (e di altri eventuali dispositivi elettronici) in classe e in ogni altro ambiente della scuola, eccezion fatta per i casi in cui ci sia una esplicita autorizzazione da parte delle/dei docenti a fini didattici.
17. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).

18. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili e/o illegali come:
- falsificare il libretto delle giustificazioni;
 - non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici;
 - acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy;
 - mettere in atto comportamenti o reati come: furto, spaccio di alcolici o di sostanze stupefacenti, danneggiamento delle cose altrui o del patrimonio scolastico, reati che violino la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).

NOTA BENE: Qualora il fatto costituente violazione disciplinare sia anche qualificabile come reato, la/il Dirigente Scolastica/o presenterà denuncia all'autorità competente. Provvedimenti e atti relativi alle sanzioni saranno inseriti nel fascicolo personale dell'alunna/o e la/o seguiranno nel trasferimento ad altra istituzione scolastica e/o nel passaggio ad altro grado di scuola.

Art. 5 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

- La responsabilità disciplinare è personale.
- Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente o la studentessa per il/la quale si propone la sanzione abbia effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
- Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente e della studentessa, ma quest'ultima di per sé non giustifica l'infrazione.
- In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui persona.**

TITOLO II: LE SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 6 - Generalità

- I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e mirano a rafforzare il senso di responsabilità personale e collettivo, a ripristinare la correttezza dei rapporti all'interno della comunità scolastica e a recuperare l'alunno/a, per una serena convivenza, anche e soprattutto attraverso attività a vantaggio della comunità scolastica.

Ogni alunno/a è responsabile delle proprie azioni ed ha diritto di esporre le proprie ragioni prima dell'applicazione dell'eventuale sanzione disciplinare.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione e ispirate al principio della gradualità e, per quanto possibile, alla riparazione del danno.

Le sanzioni tengono **doverosamente** conto della situazione personale dell'alunno/a, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. All'alunno/a sarà offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica compatibilmente con le risorse disponibili.

Gli/le alunni/e che non ottemperino ai doveri per loro stabiliti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti e dal Regolamento d'Istituto, andranno soggetti alle seguenti sanzioni disciplinari, secondo un criterio di gradualità e proporzionalità, a seconda della gravità e/o della reiterazione delle mancanze così come di seguito elencato:

- richiamo verbale;
- nota sul diario (non verbalizzata);
- ammonizione scritta sul registro elettronico (verbalizzata);
- convocazione dei genitori;
- deferimento al/la Dirigente Scolastico/a;
- ammonizione scritta del/la Dirigente Scolastico/a;
- riparazione del danno;
- sanzioni alternative;
- sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni;
- sospensione dalle lezioni superiore a 15 giorni;
- allontanamento fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale;
- non ammissione all'esame di stato.

Art. 7 – Tempistica e sequenza delle procedure

Le sanzioni saranno irrogate a conclusione di un procedimento così articolato: rilevazione della mancanza - contestazione degli addebiti - esercizio del diritto di difesa entro giorni 10 dalla contestazione – decisione - adozione del provvedimento – comunicazione alla famiglia. L'alunno/a potrà esporre le proprie ragioni per iscritto.

Il procedimento dovrà concludersi improrogabilmente entro 60 giorni dalla contestazione.

Per le sanzioni di cui ai punti f), g), h), i), j), k), l), m) l'alunno/a dovrà poter esprimere le proprie ragioni sempre in presenza dei genitori. Anche negli altri casi la famiglia potrà chiedere un colloquio chiarificatore con il/la docente o con il/la Dirigente Scolastico/a.

Art. 8 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello/a studente/ssa attraverso:
 - lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica;
 - l'ammonizione dello studente o della studentessa orale e scritta;
 - la comunicazione alla famiglia.
1. Sono altresì provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica:
 - a) attività scolastiche, ricerche, produzione di elaborati, composizioni scritte o artistiche, aggiuntive ai normali compiti, su tematiche riconducibili all'infrazione, che inducano lo/la studente/ssa a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica e autocritica dei fatti;
 - b) il divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche;
 - c) il divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche;
 - d) il divieto di partecipare a manifestazioni o ad attività extrascolastiche in rappresentanza dell'Istituto;
 - e) la riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole manutenzioni, ripristino della funzionalità e del decoro di locali e attrezzature scolastiche;
 - f) il risarcimento materiale del danno, con l'acquisto di oggetti, attrezzature o arredi equivalenti a quelli danneggiati, distrutti, sottratti, ecc.

Il provvedimento di cui al punto a) è assunto dagli/le insegnanti dello/a studente/ssa. I provvedimenti di cui ai punti b), c), d) sono presi dal Consiglio di Classe. I provvedimenti di cui ai punti e) e f) sono proposti dal Consiglio di Classe alla/al Dirigente e diventano esecutivi se da lei/lui accolti.

Tutti i provvedimenti vengono comunicati per iscritto alla famiglia, dal/la docente - per i provvedimenti di cui al punto a) - o dal/la coordinatore/trice della classe - per tutti gli altri provvedimenti.
3. È un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare anche la **nota scritta non verbalizzata**, che consiste in una breve comunicazione ai familiari (tramite diario o quaderno delle comunicazioni scuola-famiglia) nella quale viene descritta la mancanza commessa dallo/a studente/ssa, quale la trascuratezza nell'assolvere agli impegni di studio, a scuola e a casa, un rendimento eccessivamente inadeguato alle sue possibilità, il disturbo, se occasionale, arrecato allo svolgimento della lezione, ecc.

La nota scritta può anche segnalare i persistenti problemi di carattere didattico e/o disciplinare e può invitare i genitori a conferire con il/la docente per affrontare corresponsabilmente la situazione dello/a studente/ssa. La nota scritta deve essere controfirmata dai genitori per presa visione.
4. È altresì un provvedimento alternativo alla sanzione disciplinare la **nota scritta verbalizzata**. Se la nota scritta non verbalizzata è ritenuta insufficiente o se l'allievo/a è già stato/a più volte richiamato con note non verbalizzate, il/la docente verbalizza sul registro di classe elettronico, in modo sintetico ma chiaro, la trasgressione e la notifica alla famiglia per iscritto.
5. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il/la docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno/a che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il/la docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello/a studente/ssa a casa e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
6. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe. Tuttavia possono comportare l'adozione dei provvedimenti alternativi previsti dal presente articolo.
7. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 9 – L'allontanamento dalla comunità scolastica ("sospensione")

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello/a studente/ssa dalla comunità scolastica ("sospensione") può essere disposto solo in caso di gravi e/o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a tre.

Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni, oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).

1. Il divieto di fumo si applica per gli/le studenti/ssa non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumo, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
2. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità:
 - a) l'intenzionalità del comportamento;
 - b) il persistere nel comportamento nonostante gli ammonimenti del personale scolastico;
 - c) il concorso di più persone d'accordo tra loro;
 - d) la testimonianza falsa o reticente durante l'istruttoria del procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa;
 - e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento;
 - f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).
3. Lo/a studente/ssa può essere sospeso/a per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso:
 - a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona (quali la violenza privata, la minaccia, le percosse, le ingiurie, i reati di natura sessuale e altri reati di simile specie).
 - b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (quali, ad esempio, l'incendio o l'allagamento).

La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie.
4. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:
 - a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
 - b) non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello/a studente/ssa nella comunità scolastica durante l'anno scolastico;
 - c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati le circostanze ostative a un reinserimento responsabile e tempestivo dello/a studente/ssa nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR24/1998.
 - d)

Art. 10 - Esclusione dello/a studente/ssa dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi

Lo/a studente/ssa può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 9 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 11 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame

Il presente regolamento si applica anche alle infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame: le sanzioni verranno irrogate dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 12 - Norme generali in materia di allontanamento dalla comunità scolastica

1. Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica possono essere irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello/a studente/ssa e devono specificare in maniera chiara le motivazioni che hanno reso necessaria l'irrogazione delle stesse.
2. Il verbale di delibera di allontanamento dello/a studente/ssa dalla comunità scolastica contiene una sintesi delle notizie atte a confermare in tutto o in parte i fatti contestati e a delineare le responsabilità dello/a studente/ssa, nonché la motivazione del provvedimento.
3. In caso di sospensione dello/a studente/ssa dalle lezioni, il verbale del provvedimento disciplinare deve sempre indicare il numero di giorni di allontanamento dalla comunità scolastica.
4. Il/la Dirigente scolastico/a notifica alla famiglia il provvedimento disciplinare adottato dall'organo collegiale.
5. Nel periodo della sua assenza lo/a studente/ssa allontanato/a dalle lezioni ha il dovere di contattare i/le propri/e insegnanti per acquisire le informazioni necessarie sullo svolgimento delle attività scolastiche della classe.
6. Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello/a studente/ssa e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
7. Qualora venga disposto l'allontanamento di uno/a studente/ssa dalla comunità scolastica al termine dell'anno scolastico, il periodo previsto di allontanamento sarà effettuato nel primo periodo utile dell'anno scolastico successivo.
8. I giorni di allontanamento dalla comunità scolastica sono a tutti gli effetti giorni di assenza. È compito dell'Organo disciplinare prestare una specifica e preventiva attenzione al periodo di giorni per i quali vuole disporre l'allontanamento dello/a studente/ssa ed evitare che la sospensione determini, quale effetto implicito e non voluto, il superamento del numero massimo dei giorni di assenza ai fini della validità dell'anno scolastico.
9. Non essendo "dati sensibili", le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica devono essere inserite nel fascicolo personale dello/a studente/ssa, al pari delle altre informazioni relative alla sua carriera. Nel rispetto del D. Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007, se nel testo della sanzione si fa riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale), si applica il principio dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili e quindi si sostituirà con "omissis" l'identità delle persone coinvolte.
10. Il cambiamento di scuola non pone fine a un procedimento disciplinare iniziato, ma esso segue il suo iter fino alla conclusione. È compito della segreteria avvisare la nuova scuola della pendenza del provvedimento disciplinare e dell'eventuale sanzione inflitta.

Art.13 – Tabella riepilogativa delle principali sanzioni disciplinari (cfr. art.4 commi 2, 3, 4 dello Statuto degli Studenti e delle Studentesse).

Lo/a studente/ssa il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità della mancanza, una delle seguenti sanzioni disciplinari:

INFRAZIONI E SANZIONI DISCIPLINARI A CARICO DEGLI STUDENTI

Livello di gravità dell'infrazione	Tipo di infrazione	Sanzione disciplinare	Organo competente
A. Inadempimenti frequenti e comuni dei doveri scolastici	1. Ritardi. 1. Mancata giustificazione assenze. 2. Frequenza irregolare. 3. Mancata firma degli avvisi e delle circolari scuola/famiglia.	1. Richiamo verbale e/o nota verbalizzata. 1. Richiamo verbale e/o nota scritta, notifica alla famiglia. 2. Convocazione genitori o legali tutori. 3. Richiamo verbale e/o nota sul diario; se la mancanza si ripete, nota verbalizzata e notifica alla famiglia.	1. Docente. 1. Docente. 2. Coordinatore/trice. 3. Docente o coordinatore e/trice.
	2. Mancato assolvimento dei doveri scolastici: a) non porta a scuola il materiale; b) non esegue i compiti assegnati; c) non rispetta le consegne degli insegnanti. 3. Disturbo arrecato alla lezione: a) disturba la lezione e ne impedisce il normale svolgimento; b) urla durante la lezione ecc. 4. Aspetto non consono all'ambiente scolastico: l'abbigliamento e, in generale, l'aspetto devono essere decorosi, consoni all'ambiente scolastico e alla dignità dell'attività che in esso si realizza.	2.a) Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze; 2.b) Compiti supplementari, oltre a quelli assegnati e non eseguiti, nota verbalizzata; 2.c) Nota scritta alla famiglia non verbalizzata; nota verbalizzata in caso di ripetute inadempienze e convocazione della famiglia. 3.a) Nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze; 3.b) convocazione dei genitori o dei tutori legali. 4. Richiamo verbale o nota scritta alla famiglia non verbalizzata o verbalizzata in caso di ripetute inadempienze; mancata ammissione in classe.	2.a) Docente. 2.b) Docente. 2.c) Coordinatore/trice. 3.a) Docente. 3.b) Coordinatore/trice. 4. Docente o coordinatore/trice.

B. Inadempimenti gravi dei doveri scolastici.

<p>1. Reiterati, sistematici e immotivati ritardi o reiterata mancanza di giustificazione delle assenze.</p> <p>2. Numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiori a 3.</p> <p>3. Messa in atto ripetuta di comportamenti non consoni all'ambiente scolastico: correre, fischiare, urlare in classe e negli anditi.</p> <p>4. Atteggiamenti, modi ed espressioni volgari e lesivi dell'altrui dignità:</p> <p>a) usa un linguaggio non consono all'ambiente: insulti, bestemmie, volgarità, turpiloqui;</p> <p>b) mette in atto nei confronti dei compagni gesti e comportamenti scorretti: li deride, litiga usando le mani o oggetti contundenti ecc.;</p> <p>c) mette in atto gesti e comportamenti scorretti nei confronti degli insegnanti e del personale scolastico: offende, deride, vessa ecc.</p> <p>5. Reiterate uscite dall'aula durante la lezione o al cambio dell'ora senza permesso o la loro eccessiva durata non giustificata.</p> <p>6. Uso scorretto delle strutture, degli strumenti, dei sussidi e delle attrezzature della scuola:</p> <p>a) non cura l'ambiente dove si lavora;</p> <p>b) usa con disattenzione attrezzature e sussidi provocando dei danni;</p> <p>c) danneggia gli arredi e/o le strutture imbrattando con scritte.</p> <p>7. Manomissione e/o falsificazione del libretto personale delle giustificazioni e/o delle comunicazioni scuola-famiglia.</p> <p>8. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici:</p> <p>a) si rifiuta di consegnare il cellulare al docente della prima ora;</p> <p>b) Utilizza il cellulare in classe o a scuola;</p> <p>c) Usa altri dispositivi audio o video</p>	<p>1. Riammissione a scuola solo se accompagnati dai genitori.</p> <p>2. Non ammissione alle uscite didattiche e/o ai viaggi d'istruzione.</p> <p>3. Nota verbalizzata e convocazione genitori o legali tutori.</p> <p>4. Sospensione da 1 a 15 giorni, a seconda della gravità dell'infrazione e delle circostanze. Sanzione riparativa, laddove lo si ritenga opportuno: non ammissione alle uscite didattiche e/o ai viaggi d'istruzione; divieto di partecipare ad attività sportive scolastiche o a manifestazioni di varia natura in rappresentanza dell'istituto e ad attività extrascolastiche.</p> <p>5. Nota verbalizzata e convocazione dei genitori o dei legali tutori.</p> <p>6 a) Richiamo verbale o nota sul diario;</p> <p>6.b) nota verbalizzata e riparazione del danno;</p> <p>6.c) deferimento al/Illa D.S. e riparazione del danno: pulizia dei locali della scuola, piccole e semplici manutenzioni, ripristino delle funzioni e del decoro di locali e attrezzature.</p> <p>7. Ammonizione scritta del/Illa D.S. e convocazione dei genitori o dei legali tutori; sospensione fino a 2 giorni.</p> <p>7a) Nota verbalizzata, convocazione dei genitori o dei legali tutori e deferimento al/Illa D.S.;</p> <p>7.b) richiamo scritto del/Illa D.S. ed eventuale sospensione fino a un massimo di due giorni;</p> <p>8 a) Nota verbalizzata, convocazione dei genitori o dei legali tutori e deferimento al DS;</p> <p>8 b) Richiamo scritto del DS ed eventuale sospensione fino ad un massimo di 2 giorni;</p> <p>8.c) richiamo scritto del/Illa D.S. ed eventuale sospensione fino a un massimo di due giorni.</p>	<p>1. Coordinatore/trice o responsabile di plesso.</p> <p>2. Coordinatore/trice.</p> <p>3. Coordinatore/trice.</p> <p>4. Consiglio di classe, D.S.</p> <p>5. Docente o coordinatore/trice.</p> <p>6.a) Docente.</p> <p>6.b) Docente.</p> <p>6.c) Docente.</p> <p>6.d) D.S e C.d.C.</p> <p>7. D.S. e C.d.C.</p> <p>8.a) Docente, D.S.</p> <p>8.b) D.S e C.d.C.</p> <p>8.c) D.S e C.d.C.</p>
--	---	--

	<p>9. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <p>a) si affaccia e si sporge dalla finestra;</p> <p>b) getta carta o altri oggetti dalla finestra;</p> <p>c) non rispetta le norme di sicurezza stabilite per i vari ambienti scolastici (aula, palestra, corridoi, laboratori,</p>	<p>9. Sospensione da 1 a 3 giorni, in rapporto alla gravità dell'infrazione. Sanzione riparativa: studio delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto e loro divulgazione nelle classi del plesso, attraverso elaborati prodotti dallo/a studente/ssa che ha commesso l'infrazione.</p>	9. D.S. e C.d.C.
<p>C. Gravi e reiterate infrazioni disciplinari previste dal Regolamento d'Istituto.</p>	<p>1. Reiterazione di atteggiamenti, modi ed espressioni volgari di cui al punto B.4.</p>	<p>1. Divieto di partecipare a visite o viaggi di istruzione e uscite didattiche; ulteriore sospensione fino a 15 giorni, in funzione della gravità delle infrazioni e delle circostanze.</p>	1. D.S. e C.d.C.
	<p>2. Mancato rispetto delle disposizioni relative all'uso di telefoni cellulari e/o dispositivi elettronici:</p> <p>a) utilizza più volte il cellulare o ne utilizza un secondo dopo aver consegnato il primo;</p> <p>b) rifiuto di consegnare il cellulare utilizzato.</p>	<p>2.a) e 2.b) Richiamo scritto del/la D.S. e sospensione fino a 5 giorni.</p>	2. D.S. e C.d.C.
	<p>3. Mancato rispetto delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto:</p> <p>a) usa materiale didattico in tempi e modi impropri, arrecando danni a persone e/o cose;</p> <p>b) porta materiale estraneo all'attività didattica e/o pericoloso (accendini, petardi, coltellini ecc.).</p>	<p>3.a) Riparazione del danno, convocazione dei genitori o dei legali tutori, richiamo scritto del/la D.S., sospensione fino a 5 giorni;</p> <p>3.b) convocazione dei genitori o dei legali tutori, richiamo scritto del/la D.S.</p> <p>Sanzione riparativa per entrambi i casi: studio delle disposizioni di sicurezza dell'Istituto e loro divulgazione nelle classi del plesso, attraverso elaborati prodotti dallo/a studente/ssa che ha commesso l'infrazione.</p>	<p>3.a) Docente, D.S. e C.d.C.</p> <p>3.b) Docente, D.S.</p>
	<p>4. Mancato rispetto del divieto di fumare all'interno dell'edificio</p>	<p>4. Sospensione fino a 5 giorni.</p>	4. C.d.C.

D. Commissione di reati e/o sussistenza di pericolo per l'incolumità delle persone.	<p>1. Violazione delle regole relative alla "Legge sulla privacy": acquisisce immagini, suoni e filmati riconducibili a persone fisiche, mediante telefoni cellulari e/o altri dispositivi elettronici e successivamente li divulga in rete senza averne l'autorizzazione.</p> <p>2. Appropriazione indebita di oggetti e cose appartenenti alla scuola, ai/alle compagni/e o al personale della scuola.</p>	<p>1. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori e denuncia alle autorità competenti, sospensione fino a 15 giorni in funzione della gravità e delle circostanze in cui sono state commesse le infrazioni.</p> <p>2. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori e denuncia alle autorità competenti, sospensione fino a 15 giorni in funzione della gravità dell'infrazione e delle circostanze.</p>	<p>1. D.S. e C.d.C.</p> <p>2. D.S. e C.d.C.</p>
	<p>3. Danneggiamento di oggetti e cose appartenenti alla scuola, ai/alle compagni/e o al personale della scuola.</p> <p>4. Danneggiamento volontario e grave di strutture, strumenti, attrezzature e sussidi.</p> <p>5. Messa in atto di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/ o psicologica ecc.).</p> <p>6. Uso di sostanze stupefacenti.</p> <p>7. Spaccio di sostanze stupefacenti</p> <p>8. Messa in atto di reati che comportano una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (incendio, allagamento ecc.).</p> <p>9. Reiterazione di reati che violano la dignità altrui (minacce, atti di aggressione o di violenza fisica e/o psicologica ecc.).</p> <p>10. Messa in atto di azioni di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale.</p>	<p>3. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori, risarcimento materiale del danno, sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>4. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori, risarcimento materiale del danno, sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>5. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori, denuncia alle autorità competenti, sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>6. Convocazione dei genitori o dei legali tutori, segnalazione al Prefetto.</p> <p>7. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori e denuncia alle autorità competenti, sospensione oltre i 15 giorni.</p> <p>8. Richiamo scritto del/Illa D.S., convocazione dei genitori o dei legali tutori, riparazione del danno e denuncia alle autorità competenti, sospensione fino a 15 giorni.</p> <p>9. Allontanamento dalla comunità scolastica fino alla fine dell'anno scolastico, esclusione dagli scrutini finali.</p> <p>10. Segnalazione alle forze</p>	<p>3. D.S. e C.d.C.</p> <p>4. D.S. e C.d.C.</p> <p>5. D.S. e C.d.C.</p> <p>6. D.S. e co coordinatore/trice.</p> <p>7. D.S. e C.d.I.</p> <p>8. D.S. e C.d.C.</p> <p>9. D.S. e C.d.I.</p> <p>10. D.S.</p>

Le sanzioni disciplinari possono essere applicate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente.

Tenuto conto delle capacità e delle attitudini personali, allo/a studente/ssa viene sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività in favore della comunità scolastica, così come esplicitato nel precedente art.8, c. 1 e 2.

In caso di danneggiamento agli arredi e ai locali della classe e della scuola, potrà essere richiesto un risarcimento proporzionato alla famiglia o ai tutori legali. Ovviamente la richiesta da parte del/la dirigente scolastico/a può essere considerata soltanto un primo tentativo bonario per risolvere la questione.

Nel caso il tentativo del/la dirigente non sortisca l'effetto sperato, la scuola deve comunicare all'ente locale i nominativi degli/le alunni/e e delle relative famiglie per gli adempimenti di competenza. Il recupero del danno spetta alla scuola soltanto laddove il danno provocato riguardi strutture non murarie o beni il cui acquisto sia stato sostenuto dalla scuola.

TITOLO III: PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

Sanzione	Procedura
Richiamo verbale	rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunno/a - richiamo.
Nota sul diario	rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunno/a - comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro personale - controllo firma del genitore per presa visione.
Ammonizione scritta sul registro di classe elettronico	rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunno/a - annotazione dell'ammonizione con motivazione sul registro di classe - comunicazione alla famiglia e annotazione sul registro di classe - controllo firma del genitore per presa visione.
Convocazione genitori	rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunno/a - convocazione genitori - annotazione sul registro di classe.
Deferimento al/Ila D.S.	rilevazione mancanza - ascolto motivazioni alunno/a - deferimento al/Ila D.S. per richiamo verbale e/o convocazione famiglia per colloquio.
Ammonizione scritta del/Ila D.S.	richiesta scritta del docente/coordinatore/c. di classe con motivazioni - convocazione genitori - ascolto motivazioni - annotazione ammonizione sul registro di classe - firma genitore
Riparazione del danno	relazione scritta sull'accaduto da parte del personale della scuola che ha constatato il danno - convocazione dei genitori e ascolto motivazioni - provvedimento del/Ila D. S. che stabilisce il risarcimento - versamento di quanto dovuto sul c.c. della scuola.

Sanzione alternativa	relazione scritta sull'accaduto e proposta del docente/coordinatore/Consiglio di Classe - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno/a - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe - discussione e delibera - provvedimento del D.S. - comunicazione ai genitori e consegna del provvedimento medesimo.
Sospensione dalle lezioni sino a 15 gg	relazione scritta sull'accaduto al/Ila D.S. - convocazione dei genitori e ascolto delle motivazioni dell'alunno/a - acquisizione eventuali memorie scritte - convocazione C. di classe - discussione e proposta - convocazione del C. di classe e delibera - provvedimento del/Ila D.S. - comunicazione ai genitori.

Art. 14 - Il procedimento per la sospensione fino a quindici giorni

1. La sospensione dello studente o della studentessa da uno a quindici giorni è adottata dal Consiglio di Classe, riunito nella composizione allargata a tutte le componenti, ivi compresi i genitori, fatto salvo il dovere di astensione e la successiva conseguente surroga.
2. Sono legittimati a chiedere al/Ila Dirigente scolastico/a l'avvio del procedimento disciplinare per la sospensione fino a quindici giorni le/i collaboratrici/tori del/Ila Dirigente scolastico/a, i Consigli di classe e i/le coordinatori/trici di classe. La richiesta di avvio del procedimento deve contenere una sintetica ma chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo/a studente/ssa.
3. Il restante personale, docente e non docente, ha facoltà di segnalare al/Ila Dirigente scolastico/a fatti che costituiscono infrazioni disciplinari.
4. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta.
5. Il/Ila Dirigente scolastico/a può dare avvio al procedimento disciplinare sia autonomamente che su richiesta di singole persone, dopo aver verificato l'idoneità della richiesta o della segnalazione. In caso di richiesta del consiglio di classe o di almeno la metà dei suoi componenti, la convocazione del Consiglio di classe è atto dovuto.
6. Il/Ila Dirigente scolastico/a o un/una suo/a delegato/a comunicano alla famiglia dello/a studente/ssa, anche per le vie brevi, la convocazione del Consiglio di classe per l'avvio del procedimento disciplinare. Il/Ila coordinatore/trice della classe invita lo/a studente/ssa a esporre le motivazioni del suo comportamento di fronte ad almeno un/una docente prima della riunione dell'organo collegiale.
7. Il/Ila docente che ha sentito lo/a studente/ssa ha il dovere di riferire al Consiglio di classe quanto è emerso dal colloquio. Il rifiuto dello/a studente/ssa di esporre le motivazioni del suo comportamento non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.
8. Se ritenuto necessario e/o particolarmente urgente, il Consiglio di classe può essere convocato anche con un preavviso di ventiquattro ore.

Art. 15 - Il procedimento per provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni

1. I provvedimenti più gravi della sospensione fino a quindici giorni per accertata responsabilità disciplinare sono adottati dal Consiglio di Istituto.
2. Il Consiglio di Istituto può essere convocato per prendere provvedimenti disciplinari solo a seguito di fatti che abbiano comportato la segnalazione di un reato all'autorità giudiziaria.
3. La valutazione delle responsabilità penali è sempre di esclusiva competenza della Magistratura. Il Consiglio di Istituto valuta sempre e soltanto la responsabilità disciplinare connessa all'infrazione.
4. Sono legittimati a chiedere l'avvio del procedimento disciplinare del Consiglio di Istituto il/Ila Dirigente scolastico/a, i Consigli di classe e il Collegio dei docenti.
5. Tutto il personale scolastico ha facoltà di segnalare al/Ila Dirigente scolastico/a fatti che costituiscono infrazioni disciplinari e di chiederli/le di proporre la convocazione del Consiglio di Istituto per i provvedimenti disciplinari di sua competenza.
6. Sia le richieste di avvio del procedimento disciplinare che le segnalazioni delle infrazioni devono avvenire in forma scritta e devono contenere una chiara esposizione dell'infrazione da contestare allo/a studente/ssa.

7. Il/la Dirigente scolastico/a comunica immediatamente alla famiglia dell'alunno/a interessato/a la convocazione del Consiglio di Istituto e i fatti contestati e invita lo/a studente/ssa a esporre le motivazioni del suo comportamento, presentandosi innanzi a lui/lei o a un/a suo/a delegato/a. Il/la Dirigente scolastico/a o il/la delegato/a hanno il dovere di riferire al Consiglio di Istituto quanto è emerso dal colloquio con lo/a studente/ssa.
8. Il rifiuto dello studente o della studentessa a esporre le motivazioni del suo comportamento innanzi al/la Dirigente scolastico/a o al/la suo/a delegato/a non impedisce lo svolgimento del procedimento disciplinare.

TITOLO IV: IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

Art. 16 - Impugnazioni

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi della sospensione, è ammesso ricorso all'organo di garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'organo di garanzia decide nel termine di dieci giorni e qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.
5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente o della studentessa.

Art. 17 - L'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia è composto dal/la Dirigente scolastico/a o da un/a suo/a delegato/a, da un/a docente designato/a dal Consiglio di Istituto, da due rappresentanti eletti/e dai genitori.
2. L'organo di garanzia è validamente costituito se è formato da almeno tre membri.
3. Per la validità della riunione dell'organo di garanzia devono essere presenti almeno la metà più uno dei membri in carica.
4. L'organo di garanzia è presieduto dal/la Dirigente scolastico/a o da un/a suo/a sostituto/a.
5. In caso di assenza di uno/a o più commissari, il/la Dirigente scolastico/a provvede d'ufficio alla nomina dei/lle sostituti/e necessari/e all'espletamento del procedimento.
6. Non può partecipare alla riunione dell'organo di garanzia, e deve essere sostituito da un/a supplente, un/a docente membro del Consiglio di classe che ha deliberato la sanzione disciplinare. Fa eccezione al presente divieto il/la docente eventualmente incaricato/a di sostituire il/la Dirigente Scolastico/a.
7. Non possono partecipare alla riunione, e devono essere sostituiti con supplenti, genitori o docenti che siano parte in causa nel procedimento disciplinare.
8. Le decisioni dell'organo di garanzia sono adottate con la maggioranza dei voti validamente espressi. L'astensione è un voto validamente espresso e va conteggiata tra i voti non favorevoli. In caso di parità prevale il voto del/la presidente.
9. Le decisioni dell'organo di garanzia sono definitive.

Art. 18 - L'elezione dei membri dell'organo di garanzia

1. L'organo di garanzia resta in carica per un anno scolastico e continua a funzionare all'inizio dell'anno successivo, in regime di "prorogatio", fino all'elezione del nuovo organo.
2. Entro l'inizio delle lezioni di ogni anno scolastico, su proposta del Collegio dei docenti, il Consiglio di Istituto designa con apposita delibera, tra i/le docenti in servizio per tutto l'anno, il docente titolare membro dell'organo di garanzia e tre docenti che, nell'ordine, possono sostituire il primo in caso di assenza o impedimento.
3. L'elettorato attivo dei genitori membri dell'organo di garanzia spetta ai rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. L'elettorato passivo è di tutti i genitori della scuola.
4. Entro i venti giorni successivi all'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, il/la Dirigente scolastico/a indice le elezioni dell'organo di garanzia - componente genitori - e a tal fine convoca l'assemblea dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
5. L'assemblea elegge i due genitori titolari dell'organo di garanzia e i genitori che possono sostituire i titolari in caso di loro assenza o impedimento.
6. A tal fine, nel corso dell'assemblea, i genitori costituiscono un seggio elettorale, formato da un presidente e due scrutatori, che sovrintende alle operazioni elettorali e proclama gli/le eletti/e. Le elezioni avvengono a scrutinio segreto. Ogni elettore può esprimere fino a due preferenze. Vengono eletti come titolari i due genitori che ottengono più voti. Vengono eletti

come sostituiti tutti gli altri genitori che hanno ottenuto voti, in ordine di preferenze avute. A parità di voti prevale la maggiore età anagrafica.

7. Il rinnovo straordinario dell'organo di garanzia, in caso di accertata impossibilità di funzionamento del precedente, può avvenire in ogni momento dell'anno scolastico, con le stesse procedure del rinnovo annuale ordinario.

Art. 19 – Il procedimento dell'organo di garanzia

1. Il/la Dirigente scolastico/a convoca l'organo di garanzia, lo/a studente/ssa interessato e i genitori dello/a stesso/a.
2. In sede di riunione dell'organo di garanzia i componenti esaminano l'impugnazione proposta dal ricorrente e verificano se le motivazioni indicate come elemento di riesame del provvedimento disciplinare hanno fondamento.
3. In caso di motivazione fondata si procede con l'audizione, se presenti, dello/a studente/ssa interessato/a e dei genitori dello/a stesso/a, anche separatamente.
4. L'organo di garanzia prosegue senza la presenza di estranei e passa a esaminare il verbale del procedimento disciplinare oggetto dell'impugnazione e tutti i documenti allegati ad esso.
5. In caso di accertata validità delle motivazioni addotte dal proponente, l'organo di garanzia provvede a rivalutare quale sia l'effettiva responsabilità dello/a studente/ssa e a riformulare la conseguente sanzione, ivi compresa la non punibilità.
6. Il/la Dirigente comunica per iscritto la decisione dell'organo di garanzia ai genitori dello/a studente/ssa, i quali sono altresì informati che la decisione è definitiva.

Art. 20 – Ricorsi al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale

Chiunque ne abbia interesse può avanzare reclamo al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana contro le violazioni del presente Regolamento rispetto al Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235.

Art. 21 – Sottoscrizione del Patto educativo di corresponsabilità

Il presente Regolamento viene pubblicato nel sito istituzionale della scuola. I genitori sottoscrivono il "Patto educativo di corresponsabilità", accettando pienamente i principi a cui il Regolamento si ispira e si impegnano a fare tutto il possibile per osservarlo e farlo osservare dallo/a studente/ssa.

La sottoscrizione del "Patto educativo di corresponsabilità" è atto dovuto dei genitori delle studentesse e degli studenti ai sensi dell'articolo 3 del DPR 21 novembre 2007, n. 235. La mancata sottoscrizione comporta per lo/a studente/ssa la perdita del diritto di partecipare alle attività aggiuntive extracurricolari promosse dalla scuola e ai viaggi di istruzione, nonché, in generale, la perdita di tutti i benefici e agevolazioni che sono rimessi alla discrezionalità della scuola.

Art. 22 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al DPR 235/2007 e DPR 249/98, con successive modifiche e integrazioni, e tutto ciò che è contemplato dalle altre norme vigenti.